



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

r.g.c. 11164/14

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osservato che all'odierna udienza la difesa dell'opponente ha insistito nella eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

osservato che l'eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto posto alla base dell'opposto monitorio e che peraltro la parte opposta non ha neppure insistito all'udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex art. 648.cpc;

PQM

Visto l'art. 5, comma 1 bis d.lvo 28/10;

asigna gg. 15 dalla comunicazione del presente procedimento per l'attivazione del procedimento di mediazione;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/o di mancata partecipazione al procedimento.

Rinvia per il prosieguo all' 08.02.2016 h 9,30, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di nominare CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro l'esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e l'eventuale ricalcolo in contraddittorio del dovuto) che provvederà a 1) accerti il CTU, acquisita la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n. 108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento;

2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione; 3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall'opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti

Si comunichi alle parti.

Bari,19.10.2015

Il Giudice

„ dott.ssa Laura Fazio

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Mariagrazia Galati – M.ot.

